

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1549 del 31/03/2021
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione articoli in plastica per l'edilizia, sito in Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), via dell'Artigianato n. 13, Loc. Poggio Piccolo.
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1556 del 29/03/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trentuno MARZO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA** per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione articoli in plastica per l'edilizia, sito in Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), via dell'Artigianato n. 13, Loc. Poggio Piccolo.

LA RESPONSABILE AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

- Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)**, relativa alla società **NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA** (C.F. e P. IVA 03039640127) per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione articoli in plastica per l'edilizia, sito in Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), via dell'Artigianato n. 13, Loc. Poggio Piccolo, a seguito di **modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale**, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³** {Soggetto competente Comune di Castel Guelfo di Bologna}.
 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE - AACM}.
 - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Castel Guelfo di Bologna}.
- Revoca la precedente AUA** adottata ai sensi del D.P.R. 59/2013 da ARPAE - AACM con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-701 del 14/02/2019, con scadenza di validità in data 07/03/2034, e

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

rilasciata dal SUAP del Nuovo Circondario Imolese con provvedimento prot. n. 2810 del 08/03/2019, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Castel Guelfo di Bologna di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo.

3. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
5. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
6. Obbliga la società **NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
7. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio della modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
8. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
9. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società **NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA** (C.F. e P. IVA 03039640127) con sede legale in Comune di Milano (MI), Piazza San Marco n. 1, per l'impianto sito in Comune di Castel Guelfo di Bologna, via

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

dell'Artigianato n. 13, Loc. Poggio Piccolo, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Castel Guelfo di Bologna in data 18/12/2020 (Prot. n. 8061) la domanda di modifica sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche della matrice emissioni in atmosfera. La modifica richiesta consiste in eliminazione dell'impianto addolcitore con resine a scambio ionico esistente con contestuale installazione di n. 3 impianti a osmosi inversa, con possibilità di riutilizzo acque di scarico della torre evaporativa.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 8132 del 21/12/2020 (pratica SUAP n. 8061/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2020/185485 e confluito nella **Pratica SINADOC 1625/2021**, ha trasmesso la domanda di modifica sostanziale di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 15429/21 del 15/02/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/23878, ha trasmesso parere favorevole con prescrizioni ad autorizzare nell'ambito dell'AUA le modifiche richieste per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 1717/2021 del 18/03/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in pari data al PG/2021/42763, ha trasmesso nulla osta ambientale e parere favorevole urbanistico-edilizio del Comune di Castel Guelfo di Bologna (Prot. n. 1634/2021) ad autorizzare le modifiche richieste per gli scarichi in pubblica fognatura nell'ambito dell'AUA.
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alla prosecuzione senza modifiche per la matrice emissioni in atmosfera, preso atto del parere favorevole per gli aspetti urbanistico-edilizi espresso dal Comune di Castel Guelfo di Bologna, preso atto che lo stesso Comune non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di impatto acustico, acquisiti tutti gli pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26,00 come di seguito specificato:**
 - Allegato A - matrice scarico acque reflue in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 26,00.
 - Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: pari a € 00,00, in quanto prosecuzione senza modifiche della vigente autorizzazione alle emissioni.
 - Allegato C - matrice impatto acustico: oneri non dovuti in quanto non previsto supporto tecnico di Arpae-APAM al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico.

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

Bologna, data di redazione 25/03/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA
Attività di fabbricazione articoli in plastica per l'edilizia
Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), via dell'Artigianato n. 13, Loc. Poggio Piccolo.

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione degli scarichi in pubblica fognatura

Scarichi nella pubblica fognatura di via del Mangano classificati dal Comune di Castel Guelfo di Bologna visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque:

S1 “scarico di acque reflue industriali e domestiche” provenienti dal reparto estrusione, dotato di impianto ad osmosi inversa (n.1) in sostituzione dell'addolcitore, dalla torre evaporativa in seguito ad installazione di nuovo impianto ad osmosi inversa (n.2) per trattamento e recupero dei reflui da essa scaricati, e dai servizi igienici.

S2 “scarico di acque reflue domestiche e industriali assimilate alle domestiche” provenienti dai servizi igienici e dall'impianto ad osmosi inversa (n.3) installato nel reparto macinazione.

Altri scarichi ed immissioni in pubblica fognatura soggetti alla sola comunicazione di avvenuto allacciamento

S3 “scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e piazzali non contaminate” nella pubblica fognatura di tipo separato per acque bianche di via del Mangano.

S5 “scarico di acque reflue domestiche” in pubblica fognatura di tipo separato per acque nere di via dell'Artigianato, sempre ammesso in pubblica fognatura nel rispetto del regolamento del Gestore SII.

S6 “Scarico di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e piazzali non contaminate” nella pubblica fognatura di tipo separato per acque bianche di via dell'Artigianato.

S7 “scarichi di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e piazzali non contaminate” nella pubblica fognatura di tipo separato per acque bianche di via del Mangano.

Altri scarichi ed immissioni non in pubblica fognatura

Dallo stesso stabilimento ha anche origine una immissione in acque superficiali (Canale di Medicina) indicata in planimetria con il punto S4, di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e piazzali non contaminate quindi esenti da vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006 compresa l'esenzione dall'obbligo di autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art.113 comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Tale immissione è comunque soggetta alle eventuali prescrizioni costruttive ed idrauliche del Soggetto gestore del corpo idrico ricettore.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Castel Guelfo di Bologna, visto anche il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acque prot. n. 15429/21 del 15/02/2021, con nulla osta con prescrizioni tecniche all'autorizzazione allo scarico, pervenuto agli atti di ARPAE-AACM in data 18/03/2021 al PG/2021/42763. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana in data 21/12/2020 al PG/2021/185485, con particolare riferimento a:

- Elaborato "Planimetria scarichi" datato 19/11/2020
- Elaborato "Relazione tecnica" datato 17/12/2020.

Pratica Sinadoc 1625/2021

Documento redatto in data 25/03/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Protocollo n° *cfr segnatura xml*

Responsabile del procedimento: Ing. Morena Rabiti

Referente del procedimento: Istr. Am. Marilena Taroni

Spett.Le

ARPAE SAC - STRUTTURA AUTORIZZAZIONI

CONCESSIONI BOLOGNA

c.a. Elisabetta Grazioso

aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Nulla osta ambientale e parere favorevole urbanistico relativo a modifica sostanziale di AUA DET-AMB-2019-701 del 14/02/2020.

Matrici ambientali:

- **Modifica sostanziale di Autorizzazione agli scarichi di acque reflue**

Istanza presentata in data 18/12/2020 con prot. 8061.

Richiedente: Ditta NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA.

Visti:

- Il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 nella parte in cui introduce l'autorizzazione unica ambientale;
- la L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. in materia di procedimento amministrativo;
- il D. Lgs. n.152/06 "Norme in materia ambientale";
- il D.P.R. 160/2010 in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive ;
- il vigente regolamento di fognatura e depurazione;
- le norme generali vigenti in materia edilizia,

Verificata la compatibilità ambientale e la compatibilità urbanistico-edilizia dell'intervento/attività relativo all'istanza di modifica sostanziale di AUA DET-AMB-2019-701 del 14/02/2020 per le matrici ambientali di :

- Modifica sostanziale di Autorizzazione agli scarichi di acque reflue;

in riferimento all'oggetto

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ESPRIME

- Nulla osta ad autorizzare in AUA gli scarichi in pubblica fognatura, visto anche il parere favorevole con prescrizioni emesso da HERA SpA con Prot 001542 del 15/02/2021 acquisito agli atti dell'Ufficio Tecnico Associato in data 15/02/2021 con prot. 1039;

- Parere favorevole urbanistico-edilizio all'intervento/attività oggetto del presente procedimento.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore
Ing. Morena Rabiti
(documento firmato digitalmente)¹

¹ Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del " Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.
L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione digitale.

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.li

COMUNE DI CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
Settore Tecnico- Servizio Suap
PEC: comune.castelguelfo@cert.provincia.bo.it
e

ARPAE
Area Autorizzazioni Concessioni metropolitana
PEC: aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 15 febbraio 2021
Prot. n. 0015429/21

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico PG/mc

Ns.Rif.: Hera Spa Prot.n.108538 del 24/12/2020
Pa&S n.21/2020

Oggetto: Istanza di Modifica Sostanziale AUA Ditta: **NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA - zona intervento: Castel Guelfo di Bologna – Loc. Poggio Piccolo (BO) Via Dell’Artigianato nc.13.** – Attività di Fabbricazione articoli in materiale plastico per l’edilizia.
Parere per rilascio autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e assimilate alle domestiche in pubblica fognatura

- Responsabile dello scarico: **NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA – nella figura di Marco Genoni in qualità di Amministratore Delegato – con sede legale a MILANO (MI) Piazza San Marco nc.1 P.Iva: 03039640127**
- Indirizzo dell’insediamento da cui ha origine lo scarico: **Castel Guelfo di Bologna – Loc. Poggio Piccolo (BO) Via Dell’Artigianato nc.13**
- Destinazione d’uso dell’insediamento: **Fabbricazione articoli in plastiche per l’edilizia _ produzione tubazioni in materiale plastico destinate al trasporto di acqua e gas anche in pressione.**
- Fonte di prelievo: **approvvigionamento idrico da pubblico acquedotto**
- Tipologia di scarico
 - **Acque reflue industriali – acque di scarico da sistemi di osmotizzazione (osmosi inversa n.1/torre evaporativa e osmosi inversa n.2), troppo pieno vasca acque di raffreddamento**
 - **Acque reflue industriali assimilate alle domestiche (osmosi inversa n.3)**
 - **Acque reflue domestiche e meteoriche**
- Sistemi di trattamento prima dello scarico:
 - **Treatmento acque di processo: -**
 - **Treatmento reflui civili: vasca biologica, pozzetto degrassatore, pozzetti sifonati**
- Ricettore dello scarico: **Fognatura Pubblica di tipo separato (nera/bianca) di Via Dell’Artigianato e Via Del Mangano**
- Impianto finale di trattamento: **Depuratore di Castel Guelfo di Bologna – Via Molino**

Vista la documentazione allegata alla domanda redatta dal Tecnico Incaricato ing. Oliviero Antonaci - iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna n.7520/A, comprensiva di:

- Elaborato grafico Tav allegato A.3 del 19/11/2020– planimetria rete fognaria;
- Relazione tecnica;

Visto il parere allo Scarico di HERA Spa PG.n.56670 del 14/06/2018 rilasciato a nome della ditta medesima, relativo all’insediamento produttivo di cui sopra;

Vista l'atto AUA Det-Amb-2019-701 del 14/02/2019, rilasciato a nome della ditta medesima, relativo all'insediamento produttivo di cui sopra;

Considerato che la richiesta di Modifica Sostanziale AUA prevede modifiche di progetto con l'eliminazione dell'impianto addolcitore con resine a scambio ionico esistente e la contestuale installazione di n.3 impianti a osmosi inversa con possibilità di riutilizzo delle acque di scarico della torre evaporativa;

Preso atto di quanto dichiarato nella documentazione agli atti, ovvero che:

- per quanto riguarda il ciclo produttivo non è prevista nessuna modifica;
- Punto 1. Torre evaporativa: installazione nuovo impianto ad osmosi inversa per il trattamento e recupero dei reflui da essa scaricati; l'impianto è previsto in funzione 24 ore/giorno con una stima di scarico pari a 0,8 mc/h (scarico in S1)
- Punto 2. Reparto produttivo estrusione tubi: sostituzione dell'attuale addolcitore con impianto ad osmosi inversa per il trattamento dell'acqua di raffreddamento del reparto produttivo; l'impianto è previsto in funzione 2 ore/giorno con una stima di scarico pari a 1mc/h (scarico in S1)
- Punto 3. Reparto macinazione – installazione nuovo impianto ad osmosi inversa per il trattamento dell'acqua di reintegro dei n.2 circuiti chiusi di raffreddamento del reparto macinazione; l'impianto è previsto in funzione 1,5 ore/giorno per massimo 7 giorni /mese con una stima di scarico apro a 0,166 mc/h (scarico in S2)

Visto il Dlgs 152/06 e s.m.i - art.107 comma 2

Visto il DGR 1053/2003;

Visto il DPR 227/2011;

Si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura ai sensi del D.L.gs. n.152/06 e s.m.i., **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni/condizioni:

1) vengono accettate nella pubblica fognatura di tipo separato (nera/bianca) di Via Dell'Artigianato e Via del Mangano le immissioni indicate in planimetria ai punti S1, S2, S3, S5, S6, S7 rispettivamente:

- **S1 acque reflue industriali, reflui civili** (Via Del Mangano);
- **S2 acque reflue industriali assimilate alle domestiche e domestiche**
- **S3, S7, (Via Del Mangano) e S6 (Via Dell'Artigianato) acque meteoriche non contaminate**
- **S5 acque reflue domestiche** (Via Dell'Artigianato);

2) devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica e nella relazione tecnica, acquisite agli atti d'ufficio, che costituiscono parte integrante del presente parere;

3) trattandosi di Stato di Progetto al termine dei lavori si chiede di darne immediata comunicazione ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia;
(indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it)

4) lo scarico delle acque industriali deve rispettare i limiti di emissione previsti dalla Tabella 3 Allegato 5 colonna scarico in rete fognaria del D.Lgs 152/06, con le seguenti prescrizioni quantitative:

portata istantanea massima	0,3 lt/sec
volume massimo di scarico giornaliero	24 mc/giorno

- il controllo avverrà nel pozzetto campionamento acque di processo contraddistinto in planimetria PC1;
 - il pozzetto PC1 dovrà risultare identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo;
- 5) lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche:
- è tenuto al rispetto continuativo dei limiti previsti dalla Tab.1 del DGR 1053/2003 prima di ogni trattamento depurativo. Per i restanti parametri / sostanze valgono i valori limite previsti dalla Tab. 3 All.5 del D.Lgs 152/06 e smi per le emissioni in acque superficiali;
 - trattandosi di una nuova immissione dovranno essere presentate annualmente le analisi e i quantitativi dello scarico attestanti il rispetto dei limiti per l'assimilazione;
 - qualora tali limiti non fossero rispettati, in evidenza dei certificati analitici e/o delle quantità scaricate, ne dovrà essere rivista la classificazione;
- 6) Il titolare dello scarico è tenuto a presentare ad Hera Spa - Fognatura e Depurazione Emilia, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) così come indicato nel regolamento SII;
- 7) Il titolare dello scarico deve stipulare con Hera S.p.A apposto contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia - Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione dell'atto autorizzativo;
- 8) il misuratore di portata installato sulla linea di scarico delle acque di processo dovrà essere mantenuto in perfetta efficienza ed accessibile in ogni momento, in caso di sostituzione si chiede di darne comunicazione ad Hera Spa – Fognatura e Depurazione Emilia (indirizzo PEC: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it);
- 9) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non comprometterne la capacità depurativa;
- 10) è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Hera S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
- 11) Tutti i rifiuti originati dall'attività di dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo;
- 12) il titolare dello scarico si impegna ad osservare tutte le prescrizioni che gli verranno impartite da HERA S.p.A. e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 13) l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;

14) al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura, è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;

15) per la determinazione delle concentrazioni inquinanti immesse in fognatura HERA potrà effettuare prelievi delle acque di scarico dal punto di campionamento ufficiale, indicato in planimetria, secondo le proprie procedure interne di campionamento ed analisi e in ogni caso con modalità conformi alla Direttiva RER n.1480/2010.

Il presente parere non riguarda le immissioni di acque non in pubblica fognatura.

Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente parere, Hera S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere all'Autorità competente la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato Parte C – Allegato 4, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera S.p.A. emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera S.p.A.

L'Amministrazione Comunale dovrà inviare copia dell'autorizzazione allo scarico completa degli allegati che la compongono a codesta Società, immediatamente dopo il rilascio all'interessato per gli adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente


Responsabile
Fognatura e Depurazione Emilia
Ing. Paolo Gelli

PLANIMETRIA RETE FOGNARIA

Committente NUPI INDUSTRIE ITALIANE S.P.A. Via Stefano Ferrario 8 21052 Busto Arsizio (VA)		Tecnico Ing. Oliviero Antoniad	
 partnership leadership			
Tavola N° ALLEGATO A.3		Data 19/11/2020	
Scale 1:500		Rev. 3	

- LEGENDA**
- RETE ACQUE BIANCHE DITTA NUPI
 - RETE ACQUE NERE DITTA NUPI
 - RETE ACQUE NERE COMUNALE
 - RETE ACQUE BIANCHE COMUNALE
 - □ □ POZZETTO DI RACCORDO
 - ■ ■ POZZETTO DI PRELIEVO CAMPIONI
 - ☑ POZZETTO CON SIFONE TIPO "Firenze"
 - ☑ POZZETTO CON SIFONE TIPO "Aperto"
 - SCARICO INDUSTRIALE
 - AREA VERDE
 - FABBRICATI

- FOSSA IMHOFF PER 20 ab. (3000)
- DEGRASSATORE
- POZZETTO DI RACCORDO (ACQUE NERE)
- SIFONE "FIRENZE"
- POZZETTO DI ISPEZIONE (ACQUE BIANCHE)
- CADITOIA
- POZZETTO PLUVIALI
- LINEA ACQUE NERE
- LINEA ACQUE SAPONATE
- LINEA ACQUE BIANCHE



P.G. IN USCITA
 N. del
ALLEGATO ALLA PRATICA
 N. 108538 del 24/11/2020
SERVIZIO FOGNATURE
E DEPURAZIONE
FAVOREVOLE



Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA
Attività di fabbricazione articoli in plastica per l'edilizia
Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), via dell'Artigianato n. 13, Loc. Poggio Piccolo.

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 del Titolo I della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di articoli in plastica per l'edilizia svolta dalla società NUPI INDUSTRIE ITALIANE Spa nello stabilimento ubicato in Comune di Castel Guelfo, loc. Poggio Piccolo, via dell'Artigianato n° 13, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società NUPI INDUSTRIE ITALIANE Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1
PROVENIENZA: SILOS MATERIE PRIME

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	10,5 m
Durata massima	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali	10 mg/Nm ³
----------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

EMISSIONE E2
PROVENIENZA: TRATTAMENTO CORONA – LINEA ESTRUSIONE

Portata massima	2000 Nm ³ /h
Altezza minima	10,5 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ozono 1 mg/Nm³

Impianto di abbattimento: abbattitore catalitico multistadio a temperatura ambiente ad alta efficienza

EMISSIONI da E3 a E6

PROVENIENZA: IMPIANTI TERMICI A METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3 MW.

EMISSIONE E7

PROVENIENZA: LABORATORIO PROVE – FORNO A MUFFOLA

Punto di emissione non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 DLgs 152/06 in quanto elencato nella parte I dell'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 lettera jj).

EMISSIONE E8

PROVENIENZA: COGENERATORE (POTENZA TERMICA NOMINALE 2,6 MW)

Portata massima 4800 Nm³/h
Altezza minima 12 m
Durata massima 24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 95 mg/Nm³
Monossido di carbonio 240 mg/Nm³
.....
Ossidi di zolfo (espressi come SO₂) (*) 15 mg/Nm³
.....
Materiale particellare..... 50 mg/Nm³

I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 15%.

(*) Il valore limite di emissione si intende rispettato in quanto è utilizzato gas naturale

Impianto di abbattimento: catalizzatore ossidativo

Poichè la documentazione tecnica fornita non comprende una dettagliata descrizione dell'impianto di abbattimento, unitamente alle analisi di messa a regime dell'impianto di cogenerazione dovrà essere fornita una relazione tecnica contenente la descrizione della funzionalità del catalizzatore ossidativo, relativamente agli inquinanti CO e NO_x. Tale relazione verrà valutata, unitamente alle analisi di messa a regime, al fine del raggiungimento degli obiettivi ambientali e dei limiti di concentrazione massima delle sostanze inquinanti prescritte.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E9
PROVENIENZA: MULINO DI MACINAZIONE

Portata massima	12000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali	10 mg/Nm ³
----------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: cicloni + filtro a maniche

Dovrà essere garantita una resa di abbattimento non inferiore al 90% in massa

EMISSIONE E10
PROVENIENZA: RIGRANULATRICI

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Polveri totali	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	20 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a secco

Dovrà essere garantita una resa di abbattimento non inferiore al 90% in massa

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Ozono OSHA ID-214; ASTM D 2912 – 76 (Oxidant Content of the Atmosphere); UNI EN 14625:2012 per la determinazione dell'ozono;ù
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- UNI EN 13725:2004 per la determinazione degli odori (olfattometria dinamica)

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro); I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono

stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione \pm Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potrà disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. Viste alcune criticità ambientali con impatti odorigeni generate nel territorio da similari attività di lavorazione plastica e considerato il funzionamento in continuo dell'impianto (24 h/giorno), nonché la presenza di ricettori prossimi allo stabilimento, si prescrive l'esecuzione semestrale, per un periodo di 2 anni, di un monitoraggio odorigeno mediante olfattometria dinamica delle sorgenti emissive dell'impianto valutato nella sua globalità.
4. La messa in esercizio dei punti di emissione E8, E9 ed E10 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli stessi punti di emissione e comunque non oltre il 31/01/2020 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 31/01/2020 le prese di campionamento dei punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non

fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

5. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
6. La società NUPI INDUSTRIE ITALIANE Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione.
7. La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta NUPI INDUSTRIE ITALIANE Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica (agli atti di ARPAE in data 14/03/2018 al PGBO/2018/6269) associata alla Pratica Sinadoc 13142/2018.

Pratica Sinadoc 1625/2021

Documento redatto in data 25/03/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA

Attività di fabbricazione articoli in plastica per l'edilizia

Comune di Castel Guelfo di Bologna (BO), via dell'Artigianato n. 13, Loc. Poggio Piccolo.

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 19/11/2020 dal sig. Paolo Bilancioni, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che l'attività svolta dalla ditta NUPI *“anche in seguito alle modifiche riguardanti i sistemi di trattamento dell'acqua, che prevedono l'installazione di n. 3 impianti ad osmosi inversa, non altera il rispetto dei limiti assoluti e differenziali presso i recettori sensibili della zona limitrofa”*.
- Visto che il Comune di Castel Guelfo di Bologna non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Collaudo acustico sottoscritto dal Signor Enrico Bertaccini in data 19/04/2019, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo, in ottemperanza a specifica prescrizione contenuta nell'allegato C della precedente AUA DET-AMB-2019-701, revocata con il presente atto (agli atti di

ARPAE in data 02/05/2019 al PG/2019/69353).

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 19/11/2020 dal sig. Paolo Bilancioni, in qualità di tecnico competente in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società NUPI INDUSTRIE ITALIANE SPA (agli atti di ARPAE in data 21/12/2020 al PG/2020/185485).

Pratica Sinadoc 1625/2021

Documento redatto in data 25/03/2021

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.